



STATUTO

Statuto di UniCredit Circolo E.R. Bologna ETS

(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 luglio 2019)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta, denominata **UniCredit Circolo Emilia Romagna ETS** con sede in **Via del Lavoro n. 42 40127 Bologna**.

La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata di **Circolo E.R. BOLOGNA. ETS**

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie (o presidi) del Circolo E.R BOLOGNA ETS.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2

Il Circolo E.R. Bologna ETS è un organismo autonomo senza finalità di lucro che non persegue scopi politici, partitici, sindacali o religiosi.

Il Circolo E.R. Bologna ETS si propone di promuovere, agevolare, attuare e gestire attività ed iniziative di carattere artistico, culturale, ricreativo, sociale e sportivo in favore dei Soci, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero.

Nella realizzazione dei suoi scopi, il Circolo E.R. Bologna ETS rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci, al fine di determinare il coinvolgimento del maggior numero di essi.

Il Circolo, nell'ambito delle proprie competenze territoriali , può favorire il miglior decentramento possibile delle attività e la fruibilità in generale dei servizi resi ai soci, potrà individuare delle sedi operative. Tale operatività sarà definita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

La richiesta di adesione al Circolo E.R. Bologna ETS - in qualità di Socio Ordinario - può essere avanzata al Consiglio Direttivo da:

- a) Dipendenti - a tempo determinato e/o indeterminato - delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio in Italia;
- b) Esodati e Pensionati che hanno prestato servizio in Aziende del Gruppo UniCredit in Italia;
- c) Familiari maggiorenni (coniuge, figli, genitori e fratelli) di Dipendenti, Esodati e Pensionati - di cui alle lett. a) e b) del presente articolo; nonché gli orfani e le vedove di dipendenti ed ex dipendenti.
- d) Esterni, purché maggiorenni, esclusivamente su presentazione di un Dipendente o Esodato o Pensionato, entro il limite massimo del 5% del totale dei Soci che risulteranno regolarmente iscritti alla data della richiesta.

Il Consiglio Direttivo potrà accogliere o rifiutare la singola richiesta di adesione.

In caso di rifiuto dovrà darne comunicazione al richiedente per iscritto o a mezzo posta elettronica entro 30 giorni.

Il richiedente avrà facoltà di ricorrere contro il mancato accoglimento della sua richiesta

Il Socio Ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e ciò attribuisce il diritto di poter usufruire di tutte le attività, iniziative, prodotti e servizi che verranno proposti durante l'anno solare di adesione.

I Soci Ordinari regolarmente iscritti avranno uguali diritti e doveri nei confronti del Circolo E.R. Bologna ETS, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci Ordinari regolarmente iscritti avranno diritto di voto e potranno essere eletti alle cariche sociali.

La qualifica di Socio Onorario potrà essere riconosciuta a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente del Circolo o altro socio in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo.

Il Socio Onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale e non ha diritto di voto né può essere eletto alle cariche sociali.

La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Onorario comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 4

I soci del Circolo si articolano In:

EFFETIVI

- a) Dipendenti che prestano servizio nelle attività produttive in Emilia Romagna (salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede)
- b) Ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art.3 (salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio l'ex Dipendente risiede)

AGGREGATI

- 1) Gli orfani ed il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti
- 2) I familiari di maggiore età dei Soci Effettivi, nonché dei soci di cui ai punti b I e b II
- 3) Qualunque altro soggetto purché di maggior età

FAMILIARI

Gli appartenenti al nucleo familiare del socio, individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo Coniuge e assimilati, convivente more uxorio, figli di maggiore età, genitori e fratelli.,il coniuge superstite

I soci godono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo

AGGREGATI

gli esterni che potranno usufruire delle iniziative del circolo secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo

La qualifica di Socio Ordinario o di Socio Onorario può venire meno nei seguenti casi:

- a) scadenza dell'anno solare per il quale è stata pagata la quota associativa;
- b) decadenza qualora venga a mancare uno dei requisiti previsti dal precedente art. 3;
- c) recesso che andrà comunicato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede del Circolo E..R. Bologna ETS oppure tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica vigente;
- d) esclusione per mancata osservanza e rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni assunte e comunicate dal Consiglio Direttivo.

In tutti i casi precedenti, la quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che "mortis causa" e non è rivalutabile.

Art. 5

Il patrimonio del Circolo E.R. Bologna ETS è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà ed eventuali frutti degli stessi;
- b) quote associative annuali;
- c) contributi a carattere ordinario e/o straordinario provenienti da UniCredit e/o dalle Società del Gruppo UniCredit;
- d) eventuali elargizioni di Soci e/o di terzi in genere;
- e) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dal Circolo E.R. Bologna ETS per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- f) eventuali raccolte fondi.

Il patrimonio del Circolo E.R. Bologna ETS può essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività ed iniziative previste dallo Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Lo scioglimento del Circolo E.R. Bologna ETS può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci - convocata in base a quanto previsto dall'art. 10 - nominando uno o più liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altro ente del Terzo Settore avente finalità analoghe a quelle del Circolo E.R. Bologna ETS ed operante in Emilia Romagna.

In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che coinvolgano il Gruppo UniCredit in Italia, il Circolo E.R. Bologna ETS può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario che si determinerà, senza che ciò comporti la necessità di procedere allo scioglimento del Circolo E.R. Bologna ETS stesso.

In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo E.R. Bologna ETS di cui all'art. 2.

Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo E.R. Bologna ETS.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli organi elettivi del Circolo E.R. Bologna ETS sono:

- a) **Assemblea dei Soci**
- b) **Consiglio Direttivo**
- c) **Presidente**
- d) **Segretario**
- e) **Economo**
- f) **Collegio Sindacale**

a) **Assemblea dei Soci**

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Circolo E.R. Bologna ETS.

E' costituita da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati da almeno un mese

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta, Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci.

I Soci Onorari, come richiamato dall'art. 3 - penultimo comma, non possono eleggere o essere eletti a cariche sociali.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi che demanda al Consiglio Direttivo da essa eletto.

Il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci - in via ordinaria o straordinaria - mediante gli strumenti di comunicazione disponibili (p.e. intranet, internet, posta elettronica) ed avvisi affissi presso la sede del Circolo E.R. Bologna ETS e presso le eventuali sedi secondarie, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.

Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, andranno specificate la sede, la data e l'ora della prima convocazione, la sede, la data e l'ora della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è il Presidente del Circolo E.R. Bologna ETS, ovvero, in sua assenza, uno dei Soci Ordinari intervenuti.

Il Segretario dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è il Segretario del Circolo E.R. Bologna ETS, ovvero, in sua assenza, uno dei Soci Ordinari intervenuti.

Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.

Art. 9

La convocazione dell'Assemblea dei Soci in via ordinaria avviene almeno una volta all'anno per:

- a) deliberare, nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo E.R. Bologna ETS;
- b) approvare, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio precedente scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci Ordinari di cui all'art. 3 - lett. a), b) c), d); in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci Ordinari intervenuti.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea dei Soci in via straordinaria avviene, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 10% dei Soci Ordinari di cui all'art. 3 - lett. a), b), c), d) per deliberare:

- a) le modifiche allo Statuto vigente;
- b) lo scioglimento del Circolo E.R. Bologna ETS.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci Ordinari di cui all'art. 3 - lett. a), b), c), d); in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci Ordinari intervenuti.

b) Consiglio Direttivo

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti, dei quali:

- a) 7 eletti dai Soci Ordinari di cui all'art. 3 - lett. a), b), c), d), con la possibilità che 1 solo di essi appartenga alla categoria prevista dall'art. 3 - lett. c); 1 solo di essi appartenga alla categoria prevista dall'art. 3 - lett. d) ;
- b) I componenti il Consiglio devono comprendere almeno 2 consiglieri in quiescenza - b
e 2 consiglieri in servizio -a

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo E.R. Bologna ETS ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso.

In particolare:

- a) elegge a maggioranza semplice, scegliendo tra i Consiglieri eletti e/o designati di cui all'art. 11, le cariche sociali di Presidente, Segretario ed Economo;
- b) delega i poteri di firma sui rapporti bancari e/o postali;
- c) stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo E.R. Bologna ETS;
- d) esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 9 - lett. b);
- e) delibera l'importo della quota associativa annuale;
- f) decide in merito alla destinazione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo E.R. Bologna ETS;

Art. 13

Il Consiglio Direttivo applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:

- tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo E.R. Bologna ETS;
- prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi od attività contrastanti con quelle del Circolo E.R. Bologna ETS;

- dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
- dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione messo a disposizione (p.e. abbigliamento, spazi, attrezzature).

Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti del Socio Ordinario od Onorario i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede del Circolo E.R. Bologna ETS, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri o almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di Bilancio da sottoporre all'Assemblea ordinaria (art. 9 – lett. b).

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente.

Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio Ordinario o Onorario o professionista esterno a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.

La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni potranno essere a scrutinio segreto se lo richiede anche solo uno dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri eletti di cui all'art. 11 - lett. a), b), c), presenti alla seduta.

Nel caso in cui uno dei Consiglieri eletti di cui all'art. 11 - lett. a), b), c), non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza comunicarlo e/o senza giustificato motivo, il Consiglio Direttivo ne delibera la decadenza con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

c) Presidente

Art. 15

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- a) assume la rappresentanza legale del Circolo E.R. Bologna ETS e firma la relativa documentazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- d) firma congiuntamente al Segretario ed all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo E.R. Bologna ETS e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) predispone la Relazione al Bilancio che dopo la delibera del Consiglio Direttivo viene presentata all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- f) dispone sui conti correnti bancari e/o postali entro i limiti che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo;
- g) coordina il lavoro delle risorse che prestano la loro opera presso il Circolo E.R. Bologna ETS e gli eventuali distaccamenti dello stesso;

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva.

In caso di prolungata assenza (superiore a 30 giorni lavorativi) le funzioni precedenti verranno esercitate dall'Economo e dal Segretario congiuntamente.

d) Segretario

Art. 16

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Presidente nella gestione delle risorse che prestano la loro opera presso il Circolo E.R. Bologna ETS e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- b) cura la tenuta dei libri societari e dei documenti contabili;
- c) firma congiuntamente al Presidente ed all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo E.R. Bologna ETS e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) dispone sui conti correnti bancari e/o postali con i limiti che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) sostituisce il Presidente in caso di prolungata assenza dello stesso (superiore a 30 giorni lavorativi), congiuntamente all'Economo.

e) Economo

Art. 17

L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- a) collabora con il Presidente nella gestione ;
- b) coordina i rapporti con i fornitori ed i terzi in genere;
- c) provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi;
- d) firma congiuntamente al Presidente ed al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo E.R. Bologna ETS e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) dispone sui conti correnti bancari e/o postali con i limiti che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo;
- f) sostituisce il Presidente in caso di prolungata assenza dello stesso (superiore a 30 giorni lavorativi), congiuntamente al Segretario.

Art. 18

Il Presidente, il Segretario e l'Economo, costituiscono l'Esecutivo del Circolo E.R. Bologna ETS ed attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti sono responsabili.

f) Collegio dei Sindaci

Art. 19

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti:

- a) 2 Sindaci effettivi (più 1 supplenti), eletti dai Soci Ordinari di cui all'art. 3 - lett. a), b), c), d);

I Sindaci nominano, nel loro ambito, il Presidente che, in caso di dimissioni o d'impedimento, è sostituito dal più anziano dei 3 componenti il Collegio Sindacale.

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo E.R. Bologna ETS

Verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio, predispose la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea.

Il Collegio Sindacale può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Il Collegio Sindacale può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.

.TITOLO V

ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO SINDACALE

Art. 20

Il Consiglio Direttivo in carica, entro il 30 aprile dell'anno in cui scade il mandato degli Organi in carica, delibera l'indizione delle elezioni che si svolgeranno nei termini e con le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 21

In occasione delle elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale del Circolo E.R. Bologna ETS, tutti i Soci Ordinari regolarmente iscritti, sono invitati a partecipare alle votazioni tramite:

- a) avviso pubblicato sugli strumenti di comunicazione messi a disposizione da UniCredit (sito, portale aziendale, ecc.);
- b) invio messaggio di posta elettronica;
- c) affissione presso la sede legale e le eventuali sedi secondarie del Circolo E.R. Bologna ETS.

Le votazioni devono tenersi entro il 30 giugno dell'anno in cui scade il mandato degli Organi in carica, con le seguenti modalità:

- a) il Consiglio Direttivo fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni;
- b) il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario;
- c) il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni contenente i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto;
- d) il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio Direttivo del Circolo E.R. Bologna ETS;
- e) sono eleggibili tutti i Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni e che rispondano ai requisiti di onorabilità e professionalità indicati dal Consiglio Direttivo e/o dal Comitato Elettorale;
- f) il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci Ordinari eleggibili .
- g) l'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio Direttivo e divulgato a cura del Comitato Elettorale pubblicandolo sugli strumenti di comunicazione messi a disposizione da UniCredit (sito, portale aziendale, ecc.), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto;
- h) è proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma;
- i) la scheda elettorale predisposta dal Comitato Elettorale potrà essere messa a disposizione dei Soci Ordinari regolarmente iscritti, tramite:
 - 1) portale aziendale (intranet),
 - 2) sito web (internet),
 - 3) messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal Libro Soci alla data di indizione delle elezioni,
 - 4) copia in formato cartaceo, disponibile presso la sede legale e le eventuali sedi secondarie del Circolo Bologna ETS dove sarà istituito un seggio elettorale.

Art. 22

Nel caso si disponga di un portale aziendale o di un sito web, le operazioni di voto potranno avvenire informaticamente mediante l'utilizzo di un programma che consenta di gestire il caricamento della scheda elettorale contenente distintamente i nomi di tutti i candidati alle cariche di Consigliere e di Sindaco, in ordine alfabetico.

I Soci potranno accedere tramite procedura di riconoscimento informatica ed esprimere le loro preferenze con i seguenti limiti:

- a) per l'elezione dei Consiglieri non possono essere votati più di sette nominativi;

- b) per l'elezione dei Sindaci non possono essere votati più di due nominativi. Per questi ultimi i primi due non eletti sono da considerare Sindaci supplenti.

Nel caso, invece, non si disponga di strumenti informatici, le operazioni di voto potranno avvenire per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo..

Art. 23

Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.

Le operazioni di scrutinio potranno avvenire informaticamente e/o manualmente a seconda delle modalità con cui sono avvenute le operazioni di voto di cui all'art. 22.

Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si dà precedenza al nominativo più anziano di età. Perdurando la parità, si procederà al sorteggio.

Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale proclama gli eletti, sulla base del maggior numero di voti riportati, sino a copertura dei posti previsti per il Consiglio Direttivo dall'art. 11 e per il Collegio Sindacale dall'art. 19.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.

TITOLO VI

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio Direttivo

Art. 24

Si decade dalla carica di componente elettivo del Consiglio Direttivo per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
- c) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso;
- d) mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza comunicazione e/o giustificazione;
- e) partecipazione a qualsiasi attività e/o iniziativa in contrasto con la Costituzione, con la legislazione italiana vigente o con le normative interne di UniCredit, che possano causare un danno morale, materiale, reputazionale, economico, per il Circolo E.R. Bologna ETS;
- f) per decesso.

b) Collegio dei Sindaci

Art. 25

Si decade dalla carica di componente del Collegio dei Sindaci di cui all'art. 19 - lett. a), b) per gli stessi motivi previsti dall'art. 34.

In caso di decadenza del componente designato da UniCredit, il Consiglio Direttivo informa tempestivamente la Direzione UniCredit competente.

TITOLO VII

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E CONSULTIVI

a) Consiglio Direttivo

Art. 26

Il componente del Consiglio Direttivo eletto dai Soci Ordinari di cui all'art. 11 - lett. a), comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 31.

Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 7 (sette) consiglieri eletti dai Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 12.

b) Collegio dei Sindaci

Art. 27

Il componente elettivo del Collegio dei Sindaci, comunque decaduto, sarà sostituito dal Sindaco supplente primo in lista; al primo Sindaco supplente subentrerà il Sindaco supplente secondo in lista; al secondo Sindaco supplente subentrerà il primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 31.

Nell'impossibilità di sostituzione dei Sindaci elettivi per mancanza di nominativi non eletti, si procederà alla loro nomina mediante Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria del 18 luglio 2019.

Successivamente alla predetta approvazione, il Circolo E.R. Bologna ETS dovrà essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e gli estremi dell'iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il loro mandato fino alla naturale scadenza dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.